



SERVIZIO DI SALVAGUARDIA
VENETO, EMILIA ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA-GIULIA

Le condizioni economiche applicate ai clienti in regime di salvaguardia sono stabilite dalle società esercenti il servizio, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 novembre 2007.

In particolare, i corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento e di commercializzazione, applicati all'energia per fasce e alle perdite di rete, e validi per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.2 del Testo Integrato Trasporto allegato alla delibera AEEG n. 348/07, sono calcolati come segue:

- Somma tra il valore del parametro "Ω" offerto dall'esercente la salvaguardia nelle procedure concorsuali ed il valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto per fascia sul sistema delle offerte di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 (€/MWh).

Fasce AEEG	Gennaio 20	Febbraio 20	Marzo 20	Aprile 20	Maggio 20	Giugno 20	Luglio 20	Agosto 20	Settembre 20	Ottobre 20	Novembre 20	Dicembre 20
F1	66,92											
F2	64,05											
F3	53,06											

- Somma dei corrispettivi a copertura dei costi relativi al servizio di dispacciamento con esclusione dei costi per lo sbilanciamento e del corrispettivo di non arbitraggio (€/MWh).

Fasce AEEG	Gennaio 20	Febbraio 20	Marzo 20	Aprile 20	Maggio 20	Giugno 20	Luglio 20	Agosto 20	Settembre 20	Ottobre 20	Novembre 20	Dicembre 20
F1	11,6280											
F2	11,6280											
F3	11,6280											

Inoltre le aziende esercenti il servizio di salvaguardia applicano i seguenti corrispettivi comuni a tutti i clienti sul territorio nazionale:

- corrispettivi copertura dei costi di trasporto riportati nel Testo Integrato Trasporto allegato alla delibera AEEG n. 348/07 Tabella 3 e successive modifiche ed integrazioni.
- corrispettivi a copertura degli oneri di sistema, aventi periodicità di aggiornamento trimestrale, definiti di volta in volta dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.